STUDIO TECNICO ROSSI & PARTNERS

DAVIDE p.i: ROSSI

CONDOMINIO PROVA

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

(art. 17, 28, 29 D.Lvo 81/08)

Data di emissione del presente documento:

IL PRESENTE DOCUMENTO LA CUI RIPRODUZIONE E' SUBORDINATA AL NOSTRO CONSENSO E' VOLUTAMENTE PARZIALE NELLE CHECK LIST IN QUANTO E' A PURP SCOPO ESEMPLIFICATIVO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI ESEGUITE

CASA E CONDOMINIO SICURO®
WWW.CONDOMINIOSICURO.EU

PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLO STUDIO TECNICO ROSSI E PADOVA FINANZA E SVILUPPO SAS

Premessa

Il presente documento è realizzato per promuovere l'aspetto innovativo alla gestione della salute nei luoghi di lavoro (proposto dal D. Lgs. 81/08), con particolare riferimento al complesso condominiale, appropriandosi di un moderno modello che caratterizza ormai l'approccio di qualsiasi attività di qualità e che si interpreta nello spostare l'attenzione alla valutazione ed alla gestione del rischio.

Nell'ambito direzionale condominiale, l'amministratore è il soggetto attraverso il quale il condominio agisce rappresentandolo nei confronti dei terzi. I suoi compiti fondamentali sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea dei condomini;
- curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse di tutti i condomini;
- riscuotere le quote condominiali occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria del condominio;
- erogare le spese per l'esercizio dei servizi comuni e per la manutenzione delle parti comuni;
- compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni;
- rendere il conto della sua gestione alla fine del periodo contabile (un anno);
- informare adeguatamente i partecipanti al condominio in merito alla situazione energetica delle parti comuni ed alla sicurezza degli impianti; nonché, conservare la documentazione ad essi relativa, affinché essa sia messa a disposizione in copia per tutti i condomini.

Ecco dunque come il presente documento di valutazione si presenti come strumento per introdurre nell'organizzazione condominiale sistemi innovativi ed efficaci di gestione della sicurezza.

Il documento di valutazione contiene:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e l'utilizzo dei condomini degli spazi comuni, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale (attivi o passivi), conseguente alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il documento è stato redatto con lo scopo di essere:

- strumento di pianificazione della prevenzione per i locali condominiali e per gli eventuali lavoratori operanti presso il condominio stesso;
- mezzo di comunicazione ufficiale tra i soggetti principali dell'attività di prevenzione operanti all'interno e all'esterno del condominio;
- dichiarazione dell'amministratore, in qualità di datore di lavoro, delle misure di prevenzione adottate e/o previste per l'unità abitativa in relazione ai rischi individuati.

INDICE

CAPITOLO 1 ASPETTI DI CARATTERE GENERALE
Dati generali identificativi del condominio
Descrizione dell'insediamento abitativo
Struttura del servizio prevenzione e protezione
CAPITOLO 2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO (artt. 28 – 29 d.lgs. 81/08)
Metodologia utilizzata per la valutazione numerica del rischio
Suddivisione e descrizione delle aree condominiali
Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza con indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e relativo piano di miglioramento
Rischi strutturali condominiali per aree comuni e specifiche
Rischi per macchine e impianti
CAPITOLO 3 GESTIONE DELLA PREVENZIONE
Organizzazione e gestione del sistema sicurezza e delle sue attività
Gestione emergenza, primo soccorso ed evacuazione rapida
Analisi storiche in materia di sicurezza
Analisi storica degli incidenti
Analisi delle prescrizioni da parte delle Autorità di Controllo
CAPITOLO 4 SEGNALETICA DI SICUREZZA
CAPITOLO 5 RISCHI SPECIFICI RIGUARDANTI LA STRUTTURA CONDOMINIALE
Valutazione Rischio Di Esposizione a Campi Elettromagnetici (Titolo VIII Capo IV D.Lgs 81/08)
Valutazione dei Rischi Connessi all'esposizione ad Amianto (titolo IX CAPO III D.Lgs 81/08)
CAPITOLO 6 CONCLUSIONI
Procedura di gestione, riesame e riedizione del documento
Principali riferimenti normativi e letterari

CAPITOLO 1

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

Indirizzo:	Padova – Via
Telefono:	
Codice Fiscale e Partita IVA:	8003XXXXXX

DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO

Trattasi di un complesso edilizio composto da unità abitative poste su tre piani fuori terra, dotate di garage al piano terra e accessibile attraverso cancello condominiale. Il fabbricato gode di uno scoperto condominiale ad uso giardino.

L'ubicazione dell'insediamento è in Via Pascoli 11 nel comune di Padova.

Fotografie indicative del complesso condominiale

STRUTTURA DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

RAPPRESENTANTE LEGALE:	XXXXXXX
RSPP:	Non nominato (assenza di lavoratori)
MEDICO COMPETENTE:	Non nominato (assenza di lavoratori)
EVENTUALI CONSULENTI ESTERNI INCARICATI SU TEMI SPECIFICI:	Studio Tecnico Rossi

CAPITOLO 2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

(ARTT. 28 – 29 D.LGS. 81/08)

METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

La conoscenza, l'individuazione ed il riconoscimento dei pericoli o fattori di rischio, presenti nell'ambiente o nelle modalità di lavoro, sono le azioni iniziali e più importanti per ogni valutazione, per una efficace prevenzione e per l'impostazione di misure di tutela. Allo scopo di rendere chiara la descrizione successiva, si riporta, la seguente definizione estratta dagli orientamenti CEE riguardanti la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro:

PERICOLO: "proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per esempio: materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni".

Il termine "fattore di rischio", usato nella terminologia comune come sinonimo di pericolo, assume nell'ambito di una trattazione tecnica un significato proprio, analiticamente definito in modo univoco.
Se il pericolo è infatti legato alla probabilità che possa verificarsi un evento indesiderato e potenzialmente dannoso, il rischio nasce invece dalla combinazione della probabilità che l'evento possa verificarsi e dell'intensità del danno atteso (o magnitudo).

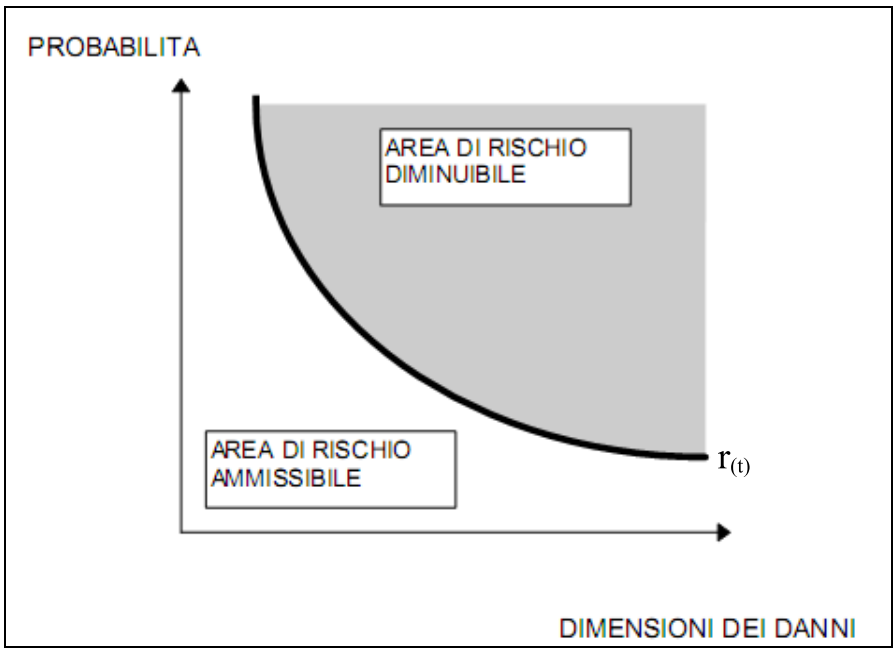

Analiticamente, il rischio all' istante r(t) è definito come il prodotto del pericolo per la probabilità che ad esso segua un danno per l'entità del danno stesso:

(*) $$r_{(t)} = p_{(t)} \times k \times d$$

essendo k x d il danno probabile.
Passando dal dominio delle probabilità (grandezze adimensionali) a quello delle frequenze (numero di volte/anno), la (*) può essere espressa come:

(**) $$R = P \times D$$

dove P esprime la frequenza media annua con cui il generico evento dannoso si presenta e D la relativa magnitudo.
La valutazione effettiva dell'indice di rischio (R) viene effettuata mediante la quantificazione delle sue componenti e cioè mediante la determinazione di:

- Probabilità di accadimento di un evento (P);
- Danno delle conseguenze (D);

Quindi, per avere una effettiva riduzione del rischio, occorre provvedere a ridurre una o entrambe le componenti P ed D oppure ad aumentare il coefficiente di miglioramento.
Una riduzione del rischio può essere ottenuta nei seguenti modi:

- Effettuando interventi di PREVENZIONE
  Realizzando il sistematico controllo delle apparecchiature di sicurezza e non, imponendo l'ordine e la pulizia dei locali e delle attrezzature, etc. si avrà una sensibile riduzione della PROBABILITA' del rischio (P);
- Effettuando interventi di PROTEZIONE
  Installando impianti di sicurezza fissi o mobili, etc. si avrà una sensibile riduzione del DANNO delle conseguenze (D);

In definitiva mediante l'attuazione in modo razionale ed equilibrato di misure di PREVENZIONE e di PROTEZIONE, si arriverà alla RIDUZIONE DEL RISCHIO, chiamata nel presente documento RISCHIO RESIDUO (Rr).
Tale valore andrà inserito nel presente documento in via previsionale, al fine di identificare il grado di sicurezza finale che raggiungeranno i locali condominiali al termine dell'attuazione delle indicazioni contenute nel registro migliorativo della sicurezza, integrato nel presente documento.

La scelta delle misure da adottare dovrà essere preceduta dalla necessità di stabilire il livello di rischio accettabile.

Per la valutazione del rischio è stato utilizzato un metodo basato su una matrice 3 x 3 avente come dati di ingresso P e D: P è fissata in tre livelli di valore numerico 1 - 2 e 3, mentre D è fissata parimenti in tre livelli di valore 1 - 2 e 3. Nelle tabelle 1 e 2 sono descritti i livelli di magnitudo.

VALORE	*CRITERI*
1	Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi < 3 giorni di guarigione. Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni lievi a persone o cose. Sono presenti agenti biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti.
2	Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi > 3 - < 30 giorni di guarigione. Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata contaminazione dell'ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2, molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti.
3	Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o funzionali). Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi > 30 giorni di guarigione. Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni gravi a persone o cose e/o produrre alta contaminazione dell'ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni e tossici o molto tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per l'ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 e 4.

TABELLA 1 - SCALA DELL'INDICE "D" (DANNO POTENZIALE)

VALORE	*CRITERI*
1	Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi. Non sono noti o sono noti solo rari episodi già verificatisi. Non esiste correlazione tra attività lavorativa e fattori di rischio. Esiste una correlazione tra l'attività ed un migliore andamento infortunistico e/o malattie professionali su un periodo significativo (3, 5 anni).
2	Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se non in maniera automatica o diretta. E' noto qualche episodio che, per la tipologia considerata ha dato luogo a danno. L'attività lavorativa comporta la necessità di intervento su attrezzatura di lavoro in funzionamento. Esiste una correlazione tra l'attività e/o il fattore di rischio e le anomalie dell'andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (3, 5 anni).
3	Si sono registrati danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni, malattie professionali). L'attività lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità di operazioni, etc. Esiste una correlazione tra l'attività e/o il fattore di rischio ed il peggioramento dell'andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (3 - 5 anni). Sono state segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi.

TABELLA 2 - SCALA DELL'INDICE "P" (PROBABILITA' - FREQUENZA EVENTI)

Nella figura seguente sono rappresentati su una matrice i valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo del danno potenziale:

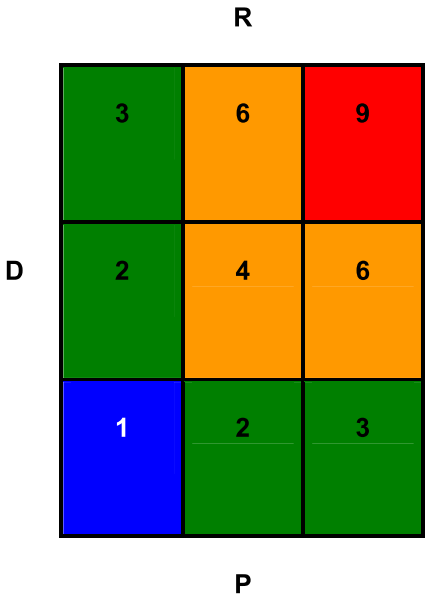

LEGENDA

>6	ALTO	Attività/area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione immediati per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale
4,6	MEDIO	Attività/area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione urgenti per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale
2, 3	LIEVE	Attività/area in cui verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo
1	TRASCURABILE	Attività/area i cui i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo

Qualora subentrino criticità particolari che necessitino di conoscenze specifiche per la valutazione del rischio complessivo, si andrà a consigliare la redazione di documenti di valutazione specifici (redatti da tecnici competenti). Tale indicazione sarà contrassegnata dalla sigla:

NC NON CALCOLATO (redigere relazione tecnica di valutazione dei rischi)

La valutazione numerica sarà effettuata sulle mansioni rilevate in fase di redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), e ad esse sarà associato, in base alle analisi preliminari e/o ai documenti di valutazione del rischio specifici allegati, un valore di rischio complessivo da riportare nel DVR stesso.

Nella pratica applicativa, la valutazione dei rischi viene condotta con il procedimento sotto elencato:

a) Il condominio in esame viene suddiviso in aree, in modo da rendere più precisa, puntuale e mirata l'analisi dei pericoli e la susseguente valutazione dei rischi;
b) Viene effettuata una analisi strutturale complessiva del condominio e relativa valutazione dei rischi che coinvolgono l'intera struttura del condominio e delle strutture annesse, con annotazioni correttive mirate delle problematiche riscontrate;
c) Viene effettuata una valutazione del rischio sulla popolazione potenzialmente esposta ai pericoli per ciascuna area omogenea. A tal scopo vengono equiparati a lavoratori, per quanto riguarda l'utilizzo delle aree comuni, anche gli ospiti del condominio;
d) Nei casi in cui si rinviene una motivata ed attuabile possibilità di riduzione dei rischi si provvede ad indicarne le modalità di attuazione (misure definite per il miglioramento); le misure definite sono state organizzate per tipologia di intervento (misure tecniche, organizzative/procedurali);

e) Si provvede infine a stendere il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le priorità individuate.

SUDDIVISIONE E DESCRIZIONE DELLE AREE CONDOMINIALI

La struttura condominiale può essere così suddivisa:

1. **AREA INTERNA CONDOMINIALE**
   Area intensamente frequentata dai condomini, composta dall'androne condominiale e relativo ingresso, dalle scale e dai pianerottoli.

2. **AREA ESTERNA CONDOMINIALE**
   Area che permette l'accesso alla zona garage e alla zona giardino nonché alle due scale di accesso agli appartamenti.

3. **LOCALE TECNICO CONTATORI**
   Area ospitante i quadri contatori di energia elettrica, acqua e gas per le varie utenze condominiali, accessibile ai condomini per operazioni di riarmo e/o controllo valori.

VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA CON INDICAZIONI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E RELATIVO PIANO DI MIGLIORAMENTO

RISCHI STRUTTURALI CONDOMINIALI PER AREE COMUNI E SPECIFICHE

	RISCHIO POTENZIALE	SI	NO	P	D	R	AZIONI CORRETTIVE
AREA INTERNA CONDOMINIALE							
SCALE							
Presenza di dispositivi antisdrucciolo su ogni gradino della scala o gradino realizzato con materiale antisdrucciolo?	Caduta di utenti per scivolamento.		X	2	2	4	Adozione di striscia anti sdrucciolo sui gradini dei vani scala condominiali
I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62-64 cm?	Caduta di utenti per scivolamento.	X		1	1	1	-
Le scale sono dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di almeno un corrimano o hanno il corrimano installato su entrambi i lati[1]?	Caduta di utenti per mancato appiglio durante la fase di scivolamento.	x		1	1	1	
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto ha un'altezza minima di 1,00 m ed è inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10?	Caduta di utenti per mancato appiglio durante la fase di scivolamento. Incastramento di arti degli utenti.	x		1	1	1-	
La larghezza delle rampe e dei pianerottoli permette il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale?	Grave ferimento degli utenti durante la fase di gestione di una emergenza (anche privata).	X		1	1	1	-

[1] non si applica alle rampe delimitate da una parete e da un parapetto normale che, per quanto privo della funzione di appiglio, consente, comunque, l'appoggio.

La lunghezza delle rampe è contenuta o in caso contrario si è interposto un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano?	Caduta di utenti per scivolamento. Grave ferimento degli utenti durante la fase di gestione di una emergenza (anche privata).	X		1	1	1	-
Si è dotata la scala di una illuminazione artificiale, preferibilmente laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	Caduta di utenti per inciampo dovuto a mancanza di luce e impossibilità di azionare i dispositivi di illuminazione.	X		1	1	1	-
Le rampe di scale sono facilmente percepibili, anche per i non vedenti: un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa?	Caduta di utenti per scivolamento. Grave ferimento degli utenti durante la fase di gestione di una emergenza (anche privata).		X	1	2	2	Non sono noti casi di condomini non vedenti, provvedere nel caso sopraggiungesse tale circostanza con l'installazione di un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino
La collocazione di suppellettili (tappetini, fioriere, etc) presso le parti dei pianerottoli più vicine alle rampe delle scale, costringere gli altri condomini a disagevoli o pericolosi movimenti durante il passaggio?	Caduta di utenti per scivolamento. Grave ferimento degli utenti durante la fase di gestione di una emergenza (anche privata).		X	1	1	1	-
Gli impianti di illuminazione sono oggetto di un programma di manutenzione periodica	Caduta di utenti per inciampo dovuto a mancanza di luce e impossibilità di azionare i dispositivi di illuminazione	X		1	1	1	
Vengono effettuate sostituzioni di corpi illuminanti guasti o esauriti	Caduta di utenti per inciampo dovuto a mancanza di luce e impossibilità di azionare i dispositivi di illuminazione	X		1	1	1	
SUPERFICI VETRATE							
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza?	Deficit di illuminazione suscettibile di causare rischio caduta durante la discesa delle scale.	X		1	1	1	-

DOCUMENTO VOLUTAMENTE RIDOTTO IN QUANTO A SOLO SCOPO ESEMPLIFICATIVO							
PORTE E PORTONI							
Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori e/o gli utenti possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste sono protette contro lo sfondamento?	Ferimento degli utenti durante la fase di gestione di una emergenza (anche privata) e/o ferimento degli utenti durante le normali attività quotidiane in caso di urto e sfondamento.	**X**		**1**	**1**	**1**	**-**
Le porte ed i portoni ad azionamento elettrico funzionano senza rischi di infortuni per i lavoratori e/o gli utenti?	Ferimento degli utenti durante la fase di gestione di una emergenza (anche privata) e/o ferimento degli utenti durante le normali attività.	**X**		**1**	**1**	**1**	**-**
Tali porte e portoni sono dotati di un dispositivo che ne permetta l'apertura in caso di mancanza di energia elettrica?	Ferimento degli utenti durante la fase di gestione di una emergenza (anche privata).	**X**		**1**	**1**	**1**	I
LOCALE TECNICO CONTATORI							
Sono installati un numero sufficiente di estintori?	Ferimento degli utenti durante la fase di gestione di una emergenza (anche privata).		**X**	**2**	**1**	**2**	Installare un estintore per fuochi di tipo elettrico
Sono presenti materiali o oggetti non pertinenti alla modalità di utilizzo del locale?	Ferimento degli utenti durante la fase di gestione di una emergenza (anche privata).		**x**	**1**	**1**	**1**	

RISCHI PER MACCHINE E IMPIANTI

RISCHIO IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (TITOLO III CAPO III D.LGS 81/08)

DOCUMENTO VOLUTAMENTE INTERROTTO IN QUANTO SOLO A SCOPO ESEMPLIFICATIVO

AREA ESTERNA CONDOMINIALE							
In generale l'area è pianeggiante?	Rischio di inciampo dovuto a non regolarità della zona	x		1	1	1	
L'area presenta rischi di inciampo dovuti ad ostacoli emergenti non facilmente visibili?	Rischio caduta con ferimento	x		2	2	4	Sistemare la zona nelle vicinanze del cancello carraio
Esistono elementi di arredo (recinzioni comprese) che presentano particolari rischi per dimensioni, forma o stato di conservazione?			X	1	1	1	
Esistono altre aree ove esiste il pericolo di scivolamento?	Rischio di caduta e ferimento dei condomini e/o fruitori del passaggio	x		2	2	4	Vietare ai condomini di bagnare il poggiolo che scarica sul camminamento nel periodo invernale nel quale si può formare ghiccio
E' permesso il passaggio di autoveicoli?	Rischio di investimento	x		1	1	1	

DOCUMENTO VOLUTAMENTE INTERROTTO IN QUANTO SOLO A SCOPO ESEMPLIFICATIVO

CAPITOLO 3

GESTIONE DELLA PREVENZIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E DELLE SUE ATTIVITÀ

E' stato costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione, così come richiesto dal D.Lgs.vo 81/08.

A questo servizio fanno capo tutte le iniziative riguardanti la sicurezza, connesse con i problemi della prevenzione e protezione dai rischi legati all'attività del condominio, nonché alla dotazione impiantistica, soprattutto per quanto concerne la salute degli utenti, il rispetto dell'ambiente interno ed esterno al condominio stesso.

Gestione emergenza, primo soccorso ed evacuazione rapida

Per quanto attiene la lotta al fuoco, il condominio è dotato delle seguenti apparecchiature:

UBICAZIONE		TIPOLOGIA	NUMERO
1	Area interna condominiale		
		Estintore portatile a polvere AB da Kg. 6	1
		Idrante a muro	4
2	Garage		
		Estintore portatile a polvere AB da Kg. 6	2
		Idrante a muro	1
5	Locale caldaia		
		Estintore a soffitto ABC da Kg. 10	1
		Estintore portatile a polvere ABC da Kg. 12	1

Legenda:
1. *Area interna condominiale*
2. *Garage*
3. *Locale tecnico ascensore*
4. *Locale tecnico contatori*
5. *Locale caldaia*
6. *Tetto*

ANALISI STORICHE IN MATERIA DI SICUREZZA

Analisi storica degli incidenti

- INCENDI : non si sono mai verificati incendi.
- SCOPPI-ESPLOSIONI: non si sono mai verificati incidenti di natura esplosiva.
- INQUINANTI : non si sono mai verificati incidenti di natura inquinante o episodi simili.

Analisi delle prescrizioni da parte delle Autorità di Controllo

Non sono state comminate prescrizioni da parte delle Competenti Autorità di Controllo, nel corso dei vari sopralluoghi ispettivi previsti dalle Leggi (ULSS, ISPESL, VV.FF., COMUNE, PROVINCIA, etc.).

CAPITOLO 4

SEGNALETICA DI SICUREZZA

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

L'efficacia della segnaletica dipende da un'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali essa può risultare utile.

Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale superiore a 87,0 Db(A) oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB(A) (200 Pa), è esposta una "segnaletica appropriata" (art. 192 comma 3, D.Lgs. n. 81/08).

In conformità al D.Lgs. n. 81/08 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonchè i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.

Colore	Forma	Significato o Scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso		Segnali di Divieto	Atteggiamenti Pericolosi
		Pericolo-Allarme	Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero
		Materiali o Attrezzature Antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-Arancio		Segnali di Avvertimento	Attenzione Cautela, Verifica
Azzurro		Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde		Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
		Situazione di Sicurezza	Ritorno alla normalità

Direzione da seguire

(Cartelli da aggiungere a quelli che precedono)

CAPITOLO 5

RISCHI SPECIFICI RIGUARDANTI LA STRUTTURA CONDOMINIALE

VALUTAZIONE RISCHIO DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (TITOLO VIII CAPO IV D.LGS 81/08)

I campi elettromagnetici inquinanti sono generati sia in Bassa frequenza che in Alta frequenza, due milioni di volte superiori a quelli del fondo naturale. I campi a Bassa frequenza sono generati dagli elettrodotti, dai trasformatori e dagli elettrodomestici, i campi ad Alta frequenza dalle onde impiegate per le trasmissioni radiotelevisive e per la telefonia mobile. Quest'ultimo settore merita un discorso a parte per i danni causati dall'utilizzo, ormai estremamente diffuso, dei telefoni cellulari e per la presenza nell'ambiente urbano dei ripetitori, i quali determinano l'impatto più dannoso sulla popolazione esposta alle sue onde.

Gli effetti nocivi che i campi elettromagnetici determinano sull'organismo umano possono essere suddivisi in due categorie: a breve e a lungo termine.

Gli effetti a breve termine maggiormente riscontrati negli individui esposti alle radiazioni sono: micro-scosse, vibrazione dei capelli e della peluria, fino ad arrivare a variazioni del metabolismo, delle funzioni ghiandolari, del sistema immunitario, del sistema nervoso centrale e del comportamento.

Gli effetti a lungo termine possono essere suddivisi, a loro volta, in tumorali e non tumorali. Svariati sono gli effetti non tumorali, evidenziati da attendibili studi scientifici: disturbi neurologici, circolatori e del sonno; alterazioni ematologiche, vertigini, depressione, cefalee; limitazione della capacità di apprendimento, perdita di memoria, caduta di capelli, diminuzione della libido.

Per quanto riguarda gli effetti tumorali, l'esposizione a campi elettromagnetici viene associata all'incremento di tumori del sistema nervoso centrale e del sangue (è stato riscontrato un grave rischio per la popolazione infantile, maggiormente soggetta a forme leucemiche a causa della ridotta massa fisica).

TIPOLOGIA DI RISCHIO	SI	NO	P	D	R	NOTE	AZIONI CORRETTIVE
Presenza apparati aerei in alta tensione nelle vicinanze		**X**	1	1	**1**	-	-
Utilizzo apparecchi ad elevato assorbimento di corrente		**X**	1	1	**1**	-	-
Presenza di antenne ad elevato rendimento presso gli spazi condominiali		**X**	1	1	**1**	-	-

RISCHIO COMPLESSIVO	**1**	**TRASCURABILE**

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO (TITOLO IX CAPO III D.LGS 81/08)

TIPOLOGIA DI RISCHIO	SI	NO	P	D	R	NOTE	AZIONI CORRETTIVE
Presenza materiali di lavorazione contenenti amianto		**X**	1	1	1	-	-
Presenza amianto presso le strutture condominiali		**X**	1	3	3	Dalla documentazione reperita non è emersa la presenza di amianto sia come copertura che come coibentazione interna alle opere murarie. Ciò nonostante non si può escludere la sua presenza in quanto le unità abitative sono state costruite antecedentemente il 1996.	-

I materiali che possono contenere amianto sono:

- ***Elementi di copertura***, quali tegole, lastre ondulate o piane;
- ***Pareti, controsoffittature***, con pannelli contenenti amianto sia in matrice compatta sia friabile;
- ***Intonaci*** per rivestire strutture portanti in acciaio, pareti e soffitti di molti locali, con funzioni fonoassorbenti, termoisolanti e/o di resistenza al fuoco;
- ***Linoleum*** e piastrelle per pavimenti;
- ***Tubi e vasche*** per l'acqua potabile e le acque reflue;
- ***Rivestimenti isolanti*** di tubi;
- ***Isolanti delle caldaie*** per coibentarle, sotto forma di pannelli o in forma sfusa (generalmente sotto l'involucro in lamiera);
- ***Guarnizioni*** all'interno di raccordi tra tubazioni e nelle caldaie;
- ***Isolamenti*** vari quali pannelli in cartone-amianto dietro le stufe o a protezione da fonti di calore di parti in legno;
- ***Filati tessuti e corde*** possono essere presenti come coibentazioni di parti calde;
- ***Manufatti ignifughi*** quali coperte, feltri, tappeti.

La presenza di amianto non implica necessariamente un danno per la salute.

E' comunque importante rilevarne la presenza cercando informazioni mediante documentazione tecnica sulla costruzione dello stabile (es. il capitolato d'appalto) e, se possibile, rintracciare l'impresa costruttrice.

Se dopo l'acquisizione dei dati il sospetto permane, sarà necessario prelevare un campione di materiale da sottoporre ad analisi.

Il campionamento deve essere effettuato con particolari precauzioni per evitare la dispersione di fibre nell'aria e per essere certi di prelevare un campione rappresentativo del materiale oggetto d'indagine.

A tal proposito è opportuno chiedere consiglio a personale esperto, per esempio al laboratorio presso cui le analisi saranno realizzate.

La responsabilità dell'azione è a carico del proprietario o del responsabile dell'attività che si svolge nell'edificio in questione che per tanto deve:

- *individuare un responsabile* con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione;
- *tenere documentazione* relativa alla collocazione dell' amianto nell'edificio e predisporre idonea segnaletica;
- *predisporre le misure di sicurezza*;
- *fornire informazioni agli occupanti dell' edificio* sulla presenza dell' amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- se i materiali in opera sono friabili, *fare ispezionare l' edificio una volta all' anno* da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali e scrivere una dettagliata relazione della verifica eseguita da trasmettere all' ASL competente per territorio;
- *valutare la necessità di un intervento di bonifica*.

La norma di riferimento è il Decreto Ministeriale del 6 Settembre 1994 che si applica alle strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale, aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva.
Un intervento di bonifica è necessario quando i materiali contenenti amianto si presentano molto danneggiati.
L'attività di bonifica deve essere condotta con estrema cautela in quanto po' essere pericolosa per chi la effettua e per le persone che occupano l'edificio.
I possibili interventi sono:

- Incapsulamento delle superfici (applicazione di prodotti che impediscono la dispersione delle fibre);
- Confinamento dei manufatti (segregazione fisica dei materiali con amianto, come ad esempio una sovracopertura o una controsoffittatura);
- Rimozione dei materiali.

La scelta del metodo di bonifica da attuare deve essere effettuata dal proprietario/ responsabile, che deve valutare lo stato dei materiali, le caratteristiche costruttive e l 'uso dell' edificio. Anche in questo caso è opportuno avvalersi di personale esperto.
Le ditte specializzate che effettuano lavori di bonifica devono essere iscritte all' Albo nazionale gestori ambientali nelle seguenti categorie:

- in categoria 10 A per materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie e resinoidi;
- in categoria 10 B per materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori in pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

La ditta che esegue la bonifica deve sottostare a specifici obblighi in materia di protezione dei lavoratori previsti dal titolo IX del D. Lgs. 81/08.
La norma stabilisce che il datore di lavoro debba presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio (le ASL) un progetto di bonifica. E' opportuno che il proprietario richieda copia della documentazione prodotta.
Le norme vigenti non prevedono la rimozione delle coperture in cemento – amianto (eternit) dalle quali non si ha una diffusione spontanea di fibre nell' aria, in quanto non c'è alcun rischio per la salute.

Il proprietario deve valutare il degrado dei manufatti, considerando i seguenti fattori:

- friabilità del materiale;
- stato della superficie e in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre;
- presenza di sfaldamenti, crepe e rotture;
- presenza di materiale friabile o polverulento;
- presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento;

Se in base ai suddetti elementi si evidenzia una situazione di degrado, il proprietario deve provvedere alla bonifica della copertura.

Dalla valutazione svolta presso il condominio, emerge la presunta assenza di materiali contenenti amianto presso le strutture, per cui è possibile supporre come lo stesso non sia soggetto a rischio presenza di amianto.

RISCHIO COMPLESSIVO	**3**	**LIEVE**

CAPITOLO 6

CONCLUSIONI

PROCEDURA DI GESTIONE, RIESAME E RIEDIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è distribuito integralmente alle parti che lo hanno redatto e firmato per approvazione ed è tenuto a disposizione presso la direzione condominiale.

E' disponibile per la consultazione o in riproduzione agli Organi di Vigilanza e Controllo.

Le modifiche al documento possono essere suggerite da qualsiasi persona, sarà compito dell' Amministratore introdurre le modifiche e farlo riapprovare.

L'amministratore ritiene questo documento il punto di partenza di un nuovo modo di intendere lo sviluppo del condominio, fortemente interconnesso con il rispetto dell'uomo sia lavoratore all'interno, sia semplice cittadino durante il suo utilizzo.

L'amministratore si impegna a tenere aggiornato questo Documento alle cadenze prefissate e ogni qualvolta intervengano modificazioni all'interno dei locali.

Ai fini del miglioramento continuo e soprattutto per dar seguito alle lacune evidenziate, è stato redatto apposito registro di miglioramento e controlli (art. 28 comma 2 lettera C D.Lgs. 81/08) in allegato al presente documento.

Datore di Lavoro (Amministratore)	Il Consulente Tecnico	Il Referente Condominiale (per conoscenza e presa visione)

……., li …….

Documentazione che l'amministratore dovrà allegare al presente documento:

- AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI,
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTO DI TERRA E RELATIVE VERIFICHE (art. 4 DPR n. 462 del 22/10/01) E IMPIANTO ELETTRICO (legge 37/08),
- D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali, art. 26 del D.Lgs 81-08),
- PLANIMETRIE,
- PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E REGISTRO CONTROLLI,
- REGISTRO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO,
- VERBALI DI ISPEZIONE ULSS – ARPAV,

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LETTERARI

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro *(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108).*

DECRETO MINISTERIALE 16 MAGGIO 1987, N. 246

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

DECRETO 12 APRILE 1996. (PUBBLICATO NEL S.O.G.U. N. 74 DEL 4 MAGGIO 1996)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

DECRETO MINISTERIALE 1 FEBBRAIO 1986

Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

DPR 30 APRILE 1999, N.162

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio.

DECRETO MINISTERIALE - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 GIUGNO 1989, N. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.